

RG 83/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 221-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 10/09/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 221-1/2025 r.g.
promossa da

Foca Gheorghe

- ricorrente -

con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gheorghe Foca, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a Cornuda (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un



contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla **relazione dell'OCC emerge che:**

- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, l'**indebitamento ammonta complessivamente a € 225.421,44;**
- l'**unico valore patrimoniale rilevante è dato da un immobile in comproprietà**, e la quota del ricorrente è stimata in € 40.000,00;
- infatti il ricorrente, *invalido civile al 100 %*, dispone di un trattamento pensionistico da invalidità di circa € 1700,00 mensili, somma necessaria anche al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della figlia minore;
- tali essendo i valori patrimoniali rilevanti, il ricorrente non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in ragione della proprietà immobiliare cit.

7. Non ci sono le condizioni per la riunione del presente all'analogo procedimento instaurato dalla *ex moglie*, perché la comproprietà dell'immobile cit. con quest'ultima è una circostanza **meramente estrinseca**; che cioè non corrisponde ad alcuno dei fattori giuridicamente rilevanti ai fini della riunione. Ovviamente i liquidatori delle due procedure si coordineranno ai fini della vendita immobiliare.

8. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come



tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;

- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Gheorghe Foca;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Paolo Anzanello quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- autorizza il ricorrente, in quanto invalido, a utilizzare l'auto *Lancia Musa*, tg. DD957ZP, perché adibita all'uso di *persona con handicap*;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 9.9.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

